



REGIONE ABRUZZO

Il Presidente - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico

D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, siglato in data 4.11.2015

OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA PROGETTO ESECUTIVO – 1° LOTTO



ELABORATO N.

11.5

SCALA

CODICE DOCUMENTO

0496PE1L1105

FILE

0496PE1L1105_02.DOCX

TITOLO

Schema di contratto

PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE:



Capogruppo mandatario:

BETA Studio s.r.l. – via Guido Rossa 29/A

35020 Ponte S.Nicolò (Padova) (T) 049

Tel. + 39 049 8961120 Fax +39 049 8961090

info@betastudio.it - www.betastudio.it



REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
2	Nov. 2017	AGGIORNAM. ART. 17	ing. M. MIOLO	ing. M. MIOLO	ing. M. COCCATO
1	Ago. 2017	VALIDAZIONE PROGETTO	ing. R. BERTAGGIA	ing. M. MIOLO	ing. M. COCCATO
0	Mag.2017	PRIMA EMISSIONE	ing. R. BERTAGGIA	ing. M. MIOLO	ing. M. COCCATO

Repertorio n.....

del.....

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA – LOTTO 1"

L'anno, il giorno del mese di, in
....., presso, avanti a me, a me dottor
....., notaio in, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
autorizzato a rogare, nell'interesse del, gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- nato a
..... il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del,
codice fiscale _____ e partita IVA _____, che
rappresenta nella sua qualità di,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

b)- nato a
..... il, residente in, via
....., in qualità di, dell'impresa
..... con sede in, via
..... codice fiscale _____ e partita IVA
_____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE)

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di
_____ dell'impresa _____, C.F.:
_____, partita I.V.A. _____, con sede legale in
_____, alla via _____, che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con
atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in
data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____
Impresa - 2 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____
Impresa - 3 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____

con sede in _____, Via _____, n° _____
Impresa - n° _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara” per un importo dei lavori da appaltare, riferiti al lotto 1 di euro **11 358 740,39** di cui euro **11 184 241,21** per lavori propriamente detti ed euro **174.499,18** per oneri per la sicurezza straordinari già predeterminati dalla stazione appaltante.
- che in seguito a, il cui verbale di gara è stato approvato con Decreto commissariale n. in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che ai sensi dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questi richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei Contratti”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le disposizioni previste nel Capo 1 del Capitolato Speciale d'appalto ed in particolare quanto stabilito nell'art. 1, comma 6, del medesimo capitolato, sotto la voce "oggetto dell'appalto".

3. L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- a. Capitolato generale d'appalto
- b. Capitolato speciale d'appalto;
- c. Bando e Disciplinare di gara
- d. Elenco prezzi unitari
- e. Computo metrico e computo metrico estimativo
- f. Progetto Esecutivo approvato dalla S.A.
- g. Dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta
- h. Offerta tecnica sulle migliori proposte, offerta economica e temporale dell'appaltatore, offerta sulla gestione e manutenzione delle opere e relativo piano di gestione e manutenzione;
- i. Cronoprogramma lavori
- j. Piani di sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
- k. Polizze di garanzia

I documenti indicati nei punti precedenti sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

4. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010:

- a) Il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
_____;
- b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
J34H15001780007

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:
 - a. Euro _____ per lavori veri e propri;
 - b. euro **174.499,18** per oneri per l'attuazione delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo dei lavori "a corpo", previsto in euro _____, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

La parte di lavori a misura può variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si richiama quanto contenuto nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010 sono riportate nella seguente tabella:

LOTTO 1			
A CORPO			
Categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importo €	Incid. %
L1.1	Opere in terra	5 438 105.99	53.8%
L1.2	Opere in c.a.	3 598 002.76	35.6%
L1.3	Impianti elettrici automazione e controllo	216 146.40	2.1%
L1.4	Interventi di sistemazione idraulica e ambientale	487 175.51	4.8%
L1.5	Impianto irriguo	301 144.77	3.0%
L1.6	Bonifica Bellica	71 765.92	0.7%
TOTALE A CORPO		10 112 341.35	100
A MISURA			
Categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importo €	Incid. %
L1.7	Opere in terra	1 052 515.50	98.2%
L1.8	Interventi di sistemazione idraulica e ambientale	19 384.36	1.8%
TOTALE A MISURA		1 071 899.86	100
TOTALE GENERALE APPALTO		11 184 241.21	100

Tali importi e le correlate aliquote saranno soggetti a verifica e ad eventuale aggiornamento in sede di approvazione della revisione del progetto esecutivo a seguito del recepimento delle migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto la documentazione richiamata all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che:
 - per la parte di lavori previsti a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale;
 - per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".
3. I prezzi offerti possono essere utilizzati per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzo presso
2. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore come segue:
a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con
le seguenti coordinate: c/c _____
IBAN _____;
CIG: _____;
C.U.P.: **J34H15001780007**;
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____
3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto verrà risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
5. L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto ad essa dall'art. 3 comma 9 della citata Legge. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura della provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- 1) La revisione del progetto esecutivo finalizzata al recepimento delle migliorie proposte in fase di gara dall'appaltatore ed alle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti dalla Stazione Appaltante, nel presente contratto chiamati "progetto" o "progettazione", saranno redatti a cura dell'Appaltatore a mezzo della propria organizzazione tecnica qualora qualificata come dalle risultanze della certificazione SOA documentata all'atto di gara;
- 2) oppure
- 3) La revisione del progetto esecutivo sarà redatto a cura dell'Appaltatore a mezzo dei consulenti tecnici di seguito individuati:
- 4) dott. ... con Studio in ... via ... n.... tel... fax ..., con il ruolo di.....
- 5) dott. ... con Studio in ... via ... n.... tel... fax ...,con il ruolo di.....
- 6) La revisione del progetto esecutivo dovrà essere asseverato, mediante apposita dichiarazione, dai progettisti, qualificati secondo quanto stabilito nell'art. 59, comma 8, del Capitolato Speciale d'Appalto, come rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all'intervento. I progettisti concluderanno tale dichiarazione assicurando che la revisione del progetto esecutivo abbia tutti i requisiti necessari per la validazione. La dichiarazione di cui sopra, riferita alla revisione del progetto esecutivo, costituirà atto aggiuntivo indispensabile al contratto, in sede di esecuzione. In assenza di tale dichiarazione di asseveramento si procederà all'automatica risoluzione del contratto d'appalto.
- 7) L'Appaltatore non potrà in ogni modo trasferire ad altri le competenze tecniche assegnate alle suddette figure salvi gravi motivi da comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la quale si riserva l'insindacabile diritto di formalizzare sempre per iscritto l'eventuale accettazione della richiesta. Per ogni modificazione ai soggetti incaricati la sostituzione potrà avvenire nel rispetto degli identici requisiti richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 59, comma 8, in relazione al soggetto sostituito da documentarsi e accettare da parte della Stazione appaltante nel tempo di 10 gg dalla comunicazione della nuova nomina. In assenza di formale accettazione rimane in carica il Soggetto precedentemente prescelto.
- 8) In fase esecutiva i tecnici referenti dell'Appaltatore come sopra individuati essendo la revisione del progetto esecutivo onere a carico dell'Appaltatore, collaborano con il RUP e con la D.L. al fine di stendere eventuali e necessarie specificazioni esecutive/operative circa elementi di dettaglio non sufficientemente descritti negli elaborati del progetto e conseguentemente elaborare disegni, specifiche e particolari, conformi al progetto originale esplicative delle opere da svolgere. Dette prestazioni non costituiscono e non possono costituire richieste di maggiori compensi in quanto parte dei propri oneri dell'appaltatore.

Art. 7 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Revisione della Progettazione

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Capitolato Speciale d'Appalto non si procede alla stipula del contratto se non è stata perfezionata l'approvazione della revisione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 6, con apposito provvedimento.
- 2) La suddetta revisione, sottoscritta dai progettisti indicati, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante, la quale provvederà successivamente a verificarla, validarla ed approvarla per il tramite del R.U.P., entro il termine di giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

- 3) Il R.U.P., se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione della revisione del progetto esecutivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
- 4) Se la revisione del progetto esecutivo con le integrazioni di cui al precedente punto non è ritenuto meritevole di approvazione a seguito di verifica e validazione da parte del R.U.P., si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 6, lettera a), del Capitolato Speciale d'Appalto.

Lavori

- 5) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale della revisione del progetto esecutivo, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
- 6) Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione Lavori. Tale termine tiene conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Si applica quanto stabilito nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7) L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, è obbligata a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art. 43 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii.
Si applica quanto stabilito nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto
La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte della Impresa la quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.
- 8) Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro 0 e centesimi 30 ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____ (_____).
- 2) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- 3) Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4) Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 9 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

- 1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3) Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
- 6) Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2) Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della S.A.. Si applica l'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3) Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'IVA e perciò si chiede la registrazione dello stesso in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4) L'Impresa:
 - a) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia Il.pp.;
 - b) di condurre direttamente i lavori;
 - c) conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell'allegato capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
 - d) conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue

spese, i permessi necessari all'esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;

- e) dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;
- f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (Normativa anticorruzione – clausola pantouflage);
- g) dichiara di accettare il “Patto di integrità” di cui all'allegato 11 del disciplinare di gara;
- h) dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni di cui al bando/disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i) si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e ogni sua caratteristica. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza di tali norme da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- j) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 8, del Capitolato Speciale d'Appalto, ad eseguire la revisione della progettazione esecutiva prevista nel precedente articolo 6;
- k) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 6, del Capitolato Speciale d'Appalto, all'esecuzione dei campionamenti e delle analisi di laboratorio, da eseguirsi sulla base delle specifiche tecniche per indagini ambientali da effettuarsi in contraddittorio con ARTA Abruzzo prima delle attività di movimentazione del materiale scavato, così come previsto dall'art. nell'art. 1, comma 6, terzo punto del Capitolato Speciale d'Appalto.
- l) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 6, del Capitolato Speciale d'Appalto, alla gestione e manutenzione delle opere, prevista nell'art. 1, comma 6, lettera d) dello stesso Capitolato, per il periodo offerto in sede di gara, secondo le specifiche ed il dettaglio contenuto nei piani di manutenzione e di gestione delle opere ed alla relativa stima dei costi, allegati all'offerta praticata in sede di gara, in base a quanto previsto dall'art. 55, comma 6, del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - le vie di accesso al cantiere;
 - la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 5) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 6) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 7) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 8) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 9) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al TITOLO III, articolo 3.
- 10) L'Impresa è obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) giornale di lavori;
 - b) copia del libro matricola per ciascun impresa presente in cantiere;
 - c) piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza;
 - d) eventuale notifica preliminare;
 - e) registro del personale presente in cantiere;
 - f) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere;
 - g) elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.
 - h) Il responsabile è il direttore tecnico dell'Impresa.
- 11) L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le norme ed adottando le necessarie precauzioni.
- 12) Deve provvedere a:
- a) evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - b) effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;
 - c) segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- 1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2) La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro all'uopo indicate, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/10.
- 3) La contabilizzazione del lavoro a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti di aggiudicazione desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3 comma 3 del capitolato Speciale d'Appalto. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica.
- 4) Si applicano gli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 5) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 6) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 7) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale, non oggetto del ribasso offerto in sede di gara, così come desunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del presente contratto.
- 8) Si applica il Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

- 1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2) Si applica l'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

- 1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs.50/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3) Si applicano gli articoli 38, 39 e 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

- 1) Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta l'anticipazione con le modalità ivi indicate. Si applica l'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art.21, Art.22 e Art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

- 3) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.lgs.50/2016, almeno di pari importo, con estinzione alla data di assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo provvisorio.
- 6) In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
- 7) In ottemperanza all'articolo 3 della legge 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, sui conti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.
- 8) Si applicano gli articoli 26, 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI

- 1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
- 3) Si applicano gli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

- 1) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 4) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

- appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 5) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
 - 6) L'Esecutore dovrà consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione e gestione delle opere aggiornato, e gli "As Built" (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita). Per "As Built" si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall'Esecutore mediante l'aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l'esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dalla Stazione Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli "As Built" dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto "costruito". Gli "As Built" vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG. Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla stazione appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all'Appaltatore aumentate del 20% per rimborso spese della Stazione Appaltante.
 - 7) Ad avvenuta collaudo delle opere e dopo che lo stesso assume carattere definitivo, l'appaltatore provvederà a prendere in gestione ed in manutenzione le opere per il periodo specificato nell'offerta prodotta in sede di gara. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate. Durante tale periodo l'appaltatore sarà direttamente responsabile della gestione e della manutenzione delle opere. Il programma di gestione e di manutenzione sarà quello prodotto dallo stesso aggiudicatario in sede di gara. Tale programma dovrà riportare la preventiva approvazione della Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara. L'appaltatore garantisce la corretta gestione e la corretta manutenzione, nel periodo dallo stesso proposto in fase di gara, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 35, comma 11 e 12, del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - 8) Si applicano gli articoli 55, 56 e 57 del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - 9) Si richiamano i contenuti dell'art. 1, comma 6, terzo punto, del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - 10) Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/10.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 4) La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla

stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 18 - CONTROVERSIE

- 1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
- 2) La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
- 3) La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4) E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale.
- 6) Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

- 1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4) L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto.

- 6) Si applica il Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 20 -SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

- 1) L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto.
- 2) Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- 4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5) Si applica il Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

- 1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
- 2) Ai fini del comma 1, si prende atto dell'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 22 - SUBAPPALTO

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- 3) L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 2.
- 4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Per il pagamento diretto ai subappaltatori si applica l'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altra disposizione attinenti all'argomento rinvenibile nello stesso Capitolato.
- 6)

Art. 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
- 2) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
- 3) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 4) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
- 5) Si richiamano integralmente gli articoli 35, 36 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli obblighi, per l'appaltatore, sanciti dal comma 11 del succitato articolo 37.

Art. 24 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, come segue:
- 3) Per danni di esecuzione per un massimale di euro ripartito come da art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro
- 5) Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 123.
- 6) Si applicano tutti gli obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore previsti dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi comprese, le relazioni e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «B», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con le precisazioni in esso contenute in merito ai lavori a corpo;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli Art.32 e Art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - i) Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo di cui alla lettera c), le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.
2. I documenti elencati al precedente comma 1 si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i seguenti documenti:
 - a) il Bando e il Disciplinare di gara;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni relative alla revisione del progetto esecutivo così come integrato dalle migliorie offerte in sede di gara; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
 - d) le dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;
 - e) l'offerta tecnica;
 - f) l'offerta tempo ed Offerta economica;
 - g) le prescrizioni formulate dagli enti preposti in sede di approvazione del Progetto Definitivo.

Art. 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 50/2016, il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 27. PATTO DI INTEGRITÀ E CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

1. In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'appaltatore ha sottoscritto sia il “Patto di integrità” che la dichiarazione del rispetto della clausola di “pantouflange”, che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Art. 28 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero _____ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere _____ e la _____ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE

APPALTANTE

L'APPALTATORE

(Il Legale rappresentante)